

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1634/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1528/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione, del 28 giugno 1968 <sup>(3)</sup>, è stata adottata una definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati ;

considerando che nel commercio esistono cereali perlati di buona qualità che tuttavia non soddisfano ai requisiti di uniformità dei chicchi previsti dal regolamento (CEE) n. 821/68 e che, non rientrando nella definizione prevista a tale scopo, non possono beneficiare della restituzione all'esportazione accordata per detti prodotti ; che, per non escludere dal

beneficio della restituzione tale categoria di prodotti, è opportuno adeguare corrispondentemente le disposizioni del regolamento (CEE) n. 821/68 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La parte B della definizione dei termini cereali mondati (decorticati o filati) e cereali perlati dell'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 20. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46.

## ALLEGATO

## B. Rientrano nella nozione di « Cereali perlati » :

I. Cereali di 1<sup>a</sup> categoria :

## 1. i cereali che rispondono alla seguente definizione :

i cereali perlati, principalmente di orzo, sono cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpio ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte,

## 2. e che soddisfano inoltre ai seguenti requisiti :

uniformità dei chicchi :

- a) il 75 % dei chicchi deve trovarsi entro al massimo il 20 % di dm ;
- b) il 94 % dei chicchi sommato gradualmente tra il 3 e il 97 % deve trovarsi entro al massimo il 30 % di dm ;
- c) il 100 % dei chicchi deve trovarsi entro al massimo il 50 % di dm.

Constatazione dell'uniformità mediante analisi al setaccio effettuata con setacci a fori rotondi.

dm = il valore medio da ottenere dalla curva delle somme dell'analisi al setaccio per il 50 % del materiale vagliato.

II. Cereali di 2<sup>a</sup> categoria :

i cereali che rispondono alla definizione di cui al punto B I 1).

---